

DIRITTI & CONSUMI

MENSILE DEL MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

DIRETTORE RESPONSABILE ANTONIO LONGO REDAZIONE LAURA SIMIONATO (RESP.), SILVIA BIASOTTO, LIVIA ZOLLO, PAOLO DI LENA PROGETTO GRAFICO MARCO LOVISATTI SEDE E REDAZIONE VIA PIEMONTE 39A 00187 ROMA TEL. 06 4881891 EMAIL DIRITTI&CONSUMI@MDC.IT STAMPA REPROSTAMPA INDUSTRIA GRAFICA FINITO DI STAMPARE IL 31/06/2009

L'EDITORIALE



Quando si deve assicurare la propria auto, la scelta della polizza migliore non è facile. L'elevato numero delle compagnie che operano sul mercato e delle offerte e la complessità delle norme contrattuali disorientano i cittadini, anche perché le informazioni reperibili sui siti Internet e nelle agenzie sono spesso più orientate alla pubblicità che all'informazione.

Una scelta che è ancora più difficile per i giovani che pagano cifre elevatissime per la prima polizza. In molte città, come Napoli, ad esempio, si superano i 2mila euro e ciò favorisce il proliferare di polizze fasulle o l'intestazione del veicolo al genitore o altro congiunto. Iniziative recenti come il **Patto per i Giovani**, siglato da Ania e le Associazioni dei consumatori per premiare con una riduzione del costo della polizza i ragazzi prudenti nella guida, sono segnali importanti, ma non bastano: resta il problema grave dell'alto costo delle assicurazioni che pesa sempre più sui bilanci delle famiglie e sui neopatentati.

Margini per ulteriori riduzioni (almeno del 5-10%) ce ne sono, non solo delle polizze per i giovani, ma di tutta l'RCA. Le Associazioni dei consumatori come la nostra sono attivamente impegnate affinché questo avvenga sia nell'ambito dei tavoli di lavoro con l'Ania, sia sul fronte della sensibilizzazione e dell'informazione al cittadino. Con Movimento Consumatori e Codici, abbiamo pensato alla campagna d'informazione e assistenza **R.C.A. Responsabili Consapevoli Attenti** proprio per contribuire a creare una nuova generazione di giovani utenti della strada attenti alle tematiche relative all'assicurazione di Responsabilità Civile, in grado di capire cosa viene loro offerto dalle compagnie e di scegliere consapevolmente secondo il proprio profilo di rischio.

Antonio Longo
Presidente MDC

R.C.A. RESPONSABILI CONSAPEVOLI ATTENTI


LA CAMPAGNA PROMOSSA DA MC, MDC E CODIC



PAG. 2

CONSIGLI PER CHI ASSICURA L'AUTO

LE POLIZZE TELEFONICHE E ON LINE, I DOCUMENTI DA TENERE, LE LIBERALIZZAZIONI INTRODOTTE DA BERSANI. IN UN VADEMECUM I SUGGERIMENTI E LE INFORMAZIONI UTILI.



PAG. 3

POLIZZE E GIOVANI

SCONTI PER I RAGAZZI CHE GUIDANO CON PRUDENZA. LE NOVITÀ E I VANTAGGI DEL "PATTO PER I GIOVANI"

PAG. 4-5

IL RISARCIMENTO DIRETTO

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA NUOVA PROCEDURA DI RISARCIMENTO ASSICURATIVO ATTIVA DAL 1° FEBBRAIO 2007.



PAG. 6

RC AUTO, DOMANDA E RISPOSTA

ECCO UN ELENCO DELLE FAQ, OSSIA DELLE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PER CHI DEVE ASSICURARE LA PROPRIA AUTO O PER CHI HA GIÀ SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA RC AUTO.

PAG. 7-8

RC AUTO, GIOVANI E NEOPATENTATI. SCEGLI LA POLIZZA MIGLIORE!

LA CAMPAGNA R.C.A. RESPONSABILI CONSAPEVOLI ATTENTI PROMOSSA DA MDC, MC E CODICI

Neopatentati e giovani che vogliono assicurare la propria auto costituiscono la categoria più penalizzata: arrivano a pagare anche oltre i 3.000 euro per un'assicurazione RC Auto. Scegliere, allora, una polizza assicurativa conveniente diventa ancora più importante. Per questo, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori e Codici hanno lanciato la campagna **R.C.A. Responsabili Consapevoli Attenti**, rivolta in primo luogo a questa categoria di assicurati.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio e il contributo finanziario del **Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU)**, vuole informare sul settore R.C. Auto gli assicurati, in particolare neopatentati e giovani che molto spesso non hanno gli strumenti adeguati né l'esperienza per orientarsi nel panorama di offerte delle compagnie e scegliere la polizza più conveniente e adatta alle specifiche esigenze.

I SERVIZI

Oltre a un servizio per **calcolare online il preventivo** per la propria polizza RC Auto e il prezzo migliore sul mercato attraverso la comparazione delle tariffe (accessibile tramite i siti web www.movimentoconsumatori.it - www.mdc.it

R.C.A. RESPONSABILI CONSAPEVOLI ATTENTI

Chiama il Numero Verde **800.589.218** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Scrivi un'e-mail a
rcauto@mdc.it
rcauto@movimentoconsumatori.it
rcauto@codici.org

Altre informazioni in **Internet**
www.mdc.it
www.movimentoconsumatori.it
www.codici.org

- www.codici.org), le tre Associazioni di consumatori, hanno attivato un **Numero Verde 800.589.218**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, e tre indirizzi e-mail dedicati (rcauto@movimentoconsumatori.it - rcauto@mdc.it - rcauto@codici.org) per offrire assistenza diretta agli utenti. Sui siti web delle Associazioni si possono consultare tutte le informazioni e i materiali utili sul mondo delle assicurazioni: le FAQ, il glossario, la normativa, la guida su RC Auto e "polizze giovani".

RC AUTO, CALCOLA IL PREVENTIVO MIGLIORE!

Scopri la polizza RC Auto più conveniente per te con il calcolo del preventivo on line attraverso il link <http://movcons.prezzirca.it/>

L'utilizzo del software è gratuito: inserisci nella prima schermata i dati dell'assicurato, i dati del veicolo, le informazioni sull'attestato di rischio e gli eventuali sinistri, e avrai la classifica dei preventivi migliori delle compagnie assicurative.

LA GIORNATA DELLA BUONA GUIDA

Infine, il 14 ottobre, in occasione della Giornata della Buona Guida, le Associazioni dei consumatori incontreranno i cittadini in 15 piazze italiane per orientarli sulla scelta della polizza migliore anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema della sicurezza stradale.



CONSIGLI PER CHI ASSICURA L'AUTO

LE POLIZZE TELEFONICHE E ON LINE, I DOCUMENTI DA TENERE, LE LIBERALIZZAZIONI INTRODOTTE DA BERSANI. IN UN VADEMECUM I SUGGERIMENTI E LE INFORMAZIONI UTILI.

La legge italiana prevede che, per poter condurre un'automobile, sia necessario che questa sia assicurata sulla **responsabilità civile (RC)** ovvero la responsabilità da danni causati a terzi. Infatti, la legge 990 del 24 dicembre 1969, e successive modifiche, obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un "premio" da parte dell'assicurato. Oggi il mondo della RC auto obbligatoria è disciplinato dal **Codice delle assicurazioni**, sancito nel gennaio 2007.

Nell'ambito del progetto R.C.A. Responsabili Consapevoli Attenti, MDC, MC e CODICI hanno realizzato la guida **"RC Auto: consigli per il consumatore"**, un utile vademecum per il cittadino che si muove nel mondo assicurativo alla ricerca del prodotto più idoneo alle proprie esigenze. La guida, scaricabile interamente dai siti delle 3 associazioni, contiene anche importanti suggerimenti e informazioni per quanto riguarda **le polizze telefoniche e quelle on line**, i documenti che non devono mai mancare in auto, i cambiamenti introdotti nel settore assicurativo dalle liberalizzazioni di Bersani e le novità per i giovani, la categoria più svantaggiata.

LE POLIZZE TELEFONICHE E ON LINE

Negli ultimi anni hanno preso sempre più piede le polizze telefoniche e quelle on line grazie a un attento marketing pubblicitario e alla facilità di rinnovo: i documenti, infatti, vengono recapitati direttamente a casa del contraente.

Consigli per il consumatore

Se si ha intenzione di stipulare una polizza on line o telefonica, è bene ricordare che sono molto convenienti per tutti (fino al 50% per gli automobilisti più virtuosi, secondo uno studio di Kpmg) tranne che per i guidatori appartenenti alle cosiddette **"categorie a rischio"**: giovani sino a 25 anni, persone in classe di merito alta, residenti in zone a elevata incidentalità eccetera.

Prima di stipulare un contratto con un'impresa presente in Rete, è bene leggere attentamente le informazioni pubblicate sul sito e, in caso di dubbio sulla compagnia o sulla correttezza delle offerte, interpellare l'Isvap telefonando al numero 06421331 o consultando il sito www.isvap.it. I medesimi accorgimenti devono essere adottati nel caso vengano proposte polizze telefoniche a prezzi troppo al di sotto della norma.

I DOCUMENTI DA TENERE IN AUTO

Sono due i documenti da avere a bordo dell'auto per dimostrare l'esistenza della copertura assicurativa:



1. il **certificato di assicurazione** che attesta l'esistenza, la validità e la durata di una copertura RC auto e riporta il nominativo del contraente, la residenza, il tipo di veicolo e la targa;
2. il **contrassegno**, il cosiddetto "tagliando", che deve essere esposto (obbligatoriamente) sul parabrezza.

Entrambi sono inclusi dal Codice della Strada tra i documenti da esibire obbligatoriamente, oltre alla patente in regola, in caso di controlli.

La constatazione amichevole

Un documento molto utile anche se non obbligatorio, da avere a bordo dell'auto è il cosiddetto **"modulo blu"** per la constatazione amichevole d'incidente il vecchio "C.I.D" ora chiamato C.A.I.. Dal 30 dicembre del 2002, il modulo blu può essere utilizzato, oltre che per i danni alle cose, anche per segnalare i danni riportati dalle persone coinvolte nel sinistro.

Se una delle due parti rifiuta di firmare il C.A.I., quest'ultimo non vale per ottenere la riduzione dei tempi di risarcimento nell'indennizzo diretto, ma può essere comunque impiegato per denunciare il sinistro alla propria assicurazione.

Consigli per il consumatore

Sarebbe il caso che il conducente portasse via con sé il certificato quando lascia l'auto parcheggiata; infatti, in caso di furto, è un documento che fa comodo ai ladri, perché appetibile dai falsari di polizze. Se dovesse trovarsi a bordo, occorre ricordarsi di menzionarlo nella denuncia resa alle forze dell'ordine.

Certificato di assicurazione e contrassegno sono rilasciati dalla compagnia con la quale è stata stipulata la polizza.

NOVITÀ CON LE LIBERALIZZAZIONI

L'approvazione del **"Decreto mille proroghe"**, e la sua successiva conversione in legge del 24 febbraio 2007, ha cancellato due norme contenute nel primo pacchetto di liberalizzazioni all'epoca voluto dal Ministro Bersani. Si tratta della

norma che concedeva agli assicurati la possibilità di recedere da contratti decennali o ultradecennali senza pagare forti penalità, e di quella che vietava l'obbligatorietà degli agenti monomandatari, ovvero la possibilità per una compagnia di imporre ad un proprio agente la vendita delle sole polizze di quella compagnia.

Si tratta di norme, soprattutto la seconda, che consentivano una liberalizzazione di un mercato ingessato per anni e dominato dal contraente forte, la compagnia di assicurazione, e in concreto avevano cominciato ad avviare un meccanismo di contenimento, seppur modesto, dei costi.

Era in oltre stata prevista, nel **decreto Bersani**, l'istituzione di un sistema informativo rivoluzionario per consentire agli utenti di comparare automaticamente on line i preventivi per la copertura RC auto tra le varie compagnie. L'istituzione sarebbe dovuta avvenire entro l'inizio del 2008 ma a tutt'oggi non è stata attuata.

Tra i cambiamenti positivi per i consumatori:

- Un'aggiunta al Codice delle Assicurazioni permette agli automobilisti che non rinnovano la polizza, perché per esempio utilizzano un'auto aziendale, di **conservare la propria classe di merito per cinque anni**.
- Chi assicura un altro veicolo dello stesso tipo di quello già coperto dalla medesima società, può beneficiare della stessa classe di merito, invece di ripartire dalla 14esima o, nei casi migliori, dalla 13esima. Il beneficio è concesso anche ai **familiari stabilmente conviventi** nel nucleo familiare.
- Per quanto riguarda le **polizze con durata pluriennale**, l'assicurato ha il diritto di recedere annualmente dal contratto senza oneri, ma a patto che dia un preavviso di almeno 60 giorni. La facoltà è concessa per tutte le polizze stipulate a partire dal 3 aprile, mentre per quelle già in essere ha valore solo se sono già passati tre anni.

POLIZZE E GIOVANI

SCONTI PER I RAGAZZI CHE GUIDANO CON PRUDENZA. LE NOVITÀ E I VANTAGGI DEL “PATTO PER I GIOVANI”

I giovani sono sicuramente i soggetti più vulnerabili ai **rischi della circolazione stradale**, sia come vittime sia, stando alle statistiche, di responsabili d'incidenti.

Infatti, la maggior parte degli incidenti stradali in cui sono coinvolti i giovani potrebbe essere evitata, agendo sui modelli comportamentali degli stessi. Certo, la mancanza di esperienza alla guida è aggravata da una sottovalutazione o addirittura dall'assenza di percezione dei rischi connessi con la circolazione stradale. A ciò si aggiungono gli stili di vita e i comportamenti assunti nel tempo libero che determinano ulteriori fattori di rischio che sono alla base degli incidenti più gravi in cui i giovani sono coinvolti.

Il maggior rischio dei giovani guidatori, oltre alle gravi conseguenze in termini di perdite umane e di lesioni irreparabili alla persona, si ripercuote anche sul costo dell'assicurazione auto, che per questa categoria di assicurati risulta particolarmente elevato proprio a causa della loro maggiore pericolosità alla guida dei veicoli. Tale fenomeno disincentiva i giovani dal contrarre in prima persona una copertura assicurativa per il veicolo da loro utilizzato.

L'ANIA* e le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) hanno condiviso la necessità che il problema dei giovani conducenti debba essere affrontato in modo organico, coniugando azioni educative, dirette a diffondere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione del rischio. È nato così il **Patto per i giovani**, un Patto d'onore con i giovani che agisca come fattore premiante a priori dei comportamenti corretti e responsabili nell'uso della strada. Le Associazioni dei consumatori si sono impegnate a collaborare con le proprie strutture a iniziative comuni volte alla diffusione della cultura del rispetto delle regole della circolazione, con particolare attenzione all'ambito scolastico e alla formazione per l'ottenimento dei permessi di guida per motocicli e motorini.

* ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) si è assunta l'impegno ad elaborare ed eseguire progetti educativi e di prevenzione del rischio da circolazione stradale da destinare in modo specifico alle varie fasce dell'età evolutiva.

LA POLIZZA “PATTO PER I GIOVANI”

L'ANIA si è impegnata a sensibilizzare le imprese associate ad adottare e proporre per i **giovani tra i 18 e i 26 anni** una polizza speciale che preveda una significativa riduzione del premio rispetto a quello ordinariamente applicato da ogni singola impresa per la fascia d'età considerata, subordinando il beneficio alla condizione che il giovane assicurato si impegni contrattualmente a rispettare specifici obblighi comportamentali idonei a ridurre il rischio di provocare incidenti.

Le **10 principali regole** che salvano la vita alla guida dei veicoli:

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.
2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fa' guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.
3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.
4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.
5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati.
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.
7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito. In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.
8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorrono 25 metri per arrestare il tuo veicolo ed evi-

tare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorrono 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.

9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.

10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri".

La polizza, che è predisposta da ciascuna assicurazione in piena autonomia quanto a condizioni contrattuali e delle tariffe dei premi R.C. auto, deve prevedere **specifiche clausole contrattuali** che, in linea con il tenore e le finalità del decalogo comportamentale del "Patto per i giovani", dovranno essere rispettate dal giovane guidatore per ottenere la riduzione di premio, nonché le condizioni e le modalità di annullamento del beneficio in caso di violazione degli impegni contrattuali assunti.

Per avere maggiori informazioni e la lista delle assicurazioni che hanno aderito al progetto, si possono consultare il sito dell'ANIA www.ania.it e quelli delle associazioni aderenti all'iniziativa.



RC AUTO: PATTO PER I GIOVANI SOTTO INDAGINE

SCONTI MEDI SULLE POLIZZE TRA IL 5 E IL 25%, MA LE TARIFFE RESTANO ALTE


Le compagnie assicurative attuano il Patto per i giovani? Sì, anche se con modalità diverse, e la riduzione del premio RC Auto per un giovane che stipula una polizza in linea con il Patto **oscilla in media tra il 5 e il 25%**, in base all'età del conducente.

Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Codici hanno realizzato nell'ambito del progetto "R.C.A. Responsabili Consapevoli Attenti" un **monitoraggio** effettuato sui siti web istituzionali delle 40 compagnie assicuratrici aderenti al Patto per i giovani. Le informazioni ricercate sui siti web sono state le seguenti:

- riferimento al Patto in home page o in pagine interne;
- la pubblicazione o la possibilità di scaricare il decalogo;
- fascia di età per la quale è possibile sottoscrivere una polizza in linea con il Patto;
- veicoli assicurabili;
- vantaggi;
- altre informazioni (rilevanti relative alla sottoscrizione).

È risultato che **oltre l'80% dei siti delle 40 compagnie assicurative fa riferimento al Patto** (33 su 40), sebbene esista una certa disomogeneità nell'applicazione. La maggior parte di questi siti (30) ne parla esplicitamente e in modo chiaro nell'home page o in pagine interne. Tre siti sui 30 non fanno riferimento al decalogo, 4 siti si limitano a nominarlo; in tutti gli altri è possibile trovare il decalogo e/o scaricarlo.

Tra i 7 siti web delle compagnie che non parlano del Patto (il 17% del totale), 4 ne contengono, co-




munque, un riferimento nel sistema di prevenzione online, che è stato possibile verificare solo previo contatto telefonico diretto.

Il monitoraggio ha verificato **una certa disomogeneità per quanto riguarda la fascia di età** di applicazione delle polizze speciali previste dal Patto: circa la metà dei siti web delle compagnie assicuratrici (21) indica la fascia stabilita dal patto di 18-26 anni.

In tre siti di altrettante compagnie, invece, non esiste alcun riferimento alla fascia d'età. Altre

FASCIA D'ETA'



compagnie (4) riducono la fascia di età di un anno (18 – 25 anni), altre ancora (3) la riducono facendola dipendere dal sesso: tra i 18 e i 26 per i maschi oppure tra 18 e 25 o addirittura tra 18 e 21 anni per le femmine. Infine, c'è anche chi espande la fascia d'età di due o tre anni (18 – 28 anni oppure 18 – 29 anni).

Per quanto riguarda i **veicoli assicurabili**, in genere l'eventuale polizza assicurativa riguarda almeno le autovetture. Solo 4 compagnie prevedono la possibilità di applicarla anche a motocicli o ciclomotori o microcar, ma in 2 casi nel mezzo assicurato deve avere installato il dispositivo telematico di controllo della velocità.

Infine, i **vantaggi legati** alla stipula di una polizza in linea con il Patto per i Giovani risiedono nella ri-

duzione del premio RC Auto, che oscilla in media tra il 5 e il 25% ma è subordinata spesso all'età del conducente. Da sottolineare che in tre (3) casi la riduzione si può applicare anche all'assicurazione Furto e Incendio.

“Nonostante iniziative positive come il Patto per i giovani - dichiarano Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Codici - i **neopatentati e i giovani** che vogliono assicurare la propria auto costituiscono ancora **la categoria più penalizzata**: arrivano a pagare anche oltre i 3.000 euro per un'assicurazione RC Auto. Molte delle segnalazioni che riceviamo ai nostri sportelli arrivano proprio da ragazzi che non possono permettersi di assicurare il proprio veicolo: molti di loro sono così costretti a far sottoscrivere le polizze ai genitori oppure a ricorrere a soluzioni al limite della legalità”.



IL RISARCIMENTO DIRETTO

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA NUOVA PROCEDURA DI RISARCIMENTO ASSICURATIVO ATTIVA DAL 1° FEBBRAIO 2007.

Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere **risarciti direttamente dal proprio assicuratore**. In pratica, l'assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle normative, alla propria compagnia di assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. La propria compagnia di assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle normative.

IL RIFERIMENTO NORMATIVO

A stabilire le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni, è il regolamento approvato con D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 e che è applicato ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

QUANDO SI APPLICA

La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R.- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.

Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:

- 1) che il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano);
- 2) che i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano);
- 3) che i veicoli siano assicurati con imprese italiane oppure con imprese straniere che esercitano la R.C. Auto in regime di stabilimento (Art. n° 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazioni di servizio (Art. 24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;
- 4) che non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro;
- 5) che le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica.

I CASI IN CUI NON SI PUÒ APPLICARE QUESTA PROCEDURA

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

- 1) incidente accaduto all'estero;
- 2) incidente con più di due veicoli;
- 3) danni gravi alla persona del conducente. In

questo caso la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona del conducente occorre rivolgersi alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.

LA RICHIESTA DEI DANNI

La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria compagnia di assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax, ovvero in modo telematico se previsto dalla polizza. Noi consigliamo un mezzo che evidenzi una data certa di spedizione.

La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

per il danno a cose:

- a. il nome degli assicurati;
- b. le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c. la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni;
- d. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e. le generalità di eventuali testimoni;
- f. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- g. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni);

per le lesioni personali del conducente, inoltre:

- a. l'età, l'attività o il reddito del danneggiato;
- b. l'entità delle lesioni subite;
- c. la dichiarazione di cui all'Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d. l'attestazione medica comprovante l'avenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- e. l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso di richiesta incompleta l'assicuratore deve richiedere all'assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.

I TEMPI DI RISPOSTA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Se l'assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l'assicuratore deve formulare l'offerta per la definizione del sinistro entro:

- 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 giorni se il Modulo CAI allegato è a firma congiunta dei protagonisti del sinistro);



- 90 giorni per le lesioni del conducente;
- o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l'offerta di Risarcimento Diretto del danno.

QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia di assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

La compagnia mi invia un'offerta di risarcimento. Se non la ritengo adeguata che posso fare?

In caso di disaccordo sull'entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l'assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l'azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria compagnia di assicurazioni.

Raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal tuo assicuratore l'offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite periti liquidatori.

IL RISARCIMENTO DIRETTO SI APPLICA ANCHE AI TRASPORTATI

La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti dei trasportati. Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell'incidente. Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla compagnia di assicurazioni del responsabile del danno.

RC AUTO, DOMANDA E RISPOSTA

ECCO UN ELENCO DELLE FAQ, OSSIA DELLE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI PER CHI DEVE ASSICURARE LA PROPRIA AUTO O PER CHI HA GIÀ SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA RC AUTO.

DEVO ACQUISTARE LA POLIZZA...

Quali rischi copre la polizza RC Auto?

Riguarda i rischi relativi alla sola responsabilità civile e vincola l'agenzia assicuratrice a pagare gli importi dovuti a titolo di rifusione per i danni involontariamente cagionati ad altre persone dalla circolazione dell'autovettura.

È vero che con l'auto a gasolio si paga di più?

Nella maggior parte dei casi sì. Le tariffe, infatti, si basano sulla maggiore o minore probabilità che l'assicurato provochi un sinistro: chi possiede una autovettura diesel o gpl si presume essere una persona che utilizza molto la macchina e quindi maggiormente a rischio incidente.

Chi non è coperto dalla garanzia RC Auto?

L'unico individuo a non essere coperto dalla garanzia di Responsabilità Civile Auto è il conducente del veicolo colpevole dell'incidente. Quest'ultimo può comunque tutelarsi, per i danni alla persona, con una assicurazione accessoria per gli infortuni al conducente.

Il contraente di una polizza R.C. Auto può essere una persona diversa dall'intestatario al P.R.A.?

Sì. I contratti di assicurazione prevedono oltre all'assicurato, altri due soggetti: l'intestatario al P.R.A., che è il proprietario del veicolo come risulta dal libretto di circolazione, ed il contraente, cioè chi stipula e paga la polizza. Quindi, si può stipulare una polizza con contraente ed intestatario del veicolo che non siano la stessa persona. Inoltre il contraente può essere diverso da una annualità all'altra e può utilizzare la classe di merito del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

Posso usufruire della classe di merito maturata da un mio familiare per un'autovettura già di mia proprietà?

No. Se l'auto non è di nuova proprietà, la classe non può passare da un soggetto ad un altro se non in particolari condizioni, ad esempio tra moglie e marito se in regime di comunione di beni.

Posso utilizzare la classe di merito che ho già maturato sulla mia auto per l'autovettura che sto acquistando per mio figlio?

Sì, se: l'autovettura da assicurare è di nuova proprietà; se il familiare è stabilmente convivente; se la classe maturata è riferita anch'essa ad un'autovettura; in questo caso potrai beneficiare delle agevolazioni previste dall'applicazione della Legge Bersani.



Risparmiare rimanendo scoperti per piccoli danni - vale la pena scegliere la franchigia?

Dipende da che tipo di guidatore sei. Non conviene se usi molto l'auto in città e tendi a violare spesso le regole della circolazione o se hai difficoltà di parcheggio. In questi casi infatti il rischio di causare incidenti, anche se di modesta gravità è altissimo. Se scegliessi la franchigia dovresti perciò sempre pagare parte dei danni da te provocati. Diversamente, se è difficile che provochi incidenti, troverai più convenienza ad inserire nella polizza una franchigia, che, a parità di tutte le altre condizioni, comporta tariffe inferiori a quelle di polizze senza di questa.

HO ACQUISTATO LA POLIZZA...

Quali documenti dovrò avere una volta comperata un'assicurazione?

Sono 4:

1. la polizza, che altro non è che il contratto che avete firmato;
2. il certificato di assicurazione, attestante l'esistenza, la validità e la durata di una copertura;
3. il contrassegno, documento che deve essere sempre esposto e ben visibile;
4. la carta verde, documento necessario per andare all'estero.

Posso chiudere un contratto di assicurazione se cambio idea subito dopo averlo firmato?

Sì, se nel contratto è stata prevista la possibilità di avvalersi del diritto di ripensamento da parte dell'assicurato. Questo diritto permette di cancellare la polizza secondo la formula del "Soddisfatto o Rimborsato", purché l'assicurato manifesti questa volontà entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Che cos'è la disdetta di contratto?

È la comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro il termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare il tacito rinnovo di questo. Generalmente entro 15 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Che cos'è la sospensione del contratto e come si chiede?

È una condizione contrattuale che dà la possibilità all'assicurato di sospendere la propria polizza se prevede di non utilizzare il veicolo assicurato per un periodo di tempo (generalmente non inferiore ai 3 mesi consecutivi e non superiore ai 12 mesi). Va fatta comunicazione direttamente alla compagnia di assicurazione riconsegnando i documenti di polizza: certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde.

La mia auto è in demolizione. Posso richiedere il risarcimento per il premio non utilizzato?

Certamente. L'assicurato ha diritto ad essere rimborsato del premio relativo al periodo di copertura non utilizzato.

Se decido di vendere la mia auto, posso cedere la mia garanzia R.C. Auto al futuro proprietario dell'auto?

Sì. Basta solo comunicare i suoi dati anagrafici alla compagnia di assicurazione che rilascerà una nuova polizza con diverso intestatario. Così non ci sarà più il vincolo di pagare i premi successivi.

A quali condizioni l'agenzia assicuratrice è obbligata a fornirmi su richiesta l'attestato di rischio?

In base al DPR 45/81, alle modifiche D.Leg.175/95 e alla Legge 39/77 la compagnia di assicurazione deve mettere a disposizione del contraente l'attestato di rischio entro 3 giorni lavorativi prima della scadenza annuale della polizza.

Nel caso in cui l'assicurato non abbia pagato il premio o rate di premio il contratto è sempre valido?

No, la copertura rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza concordata per il pagamento del premio (vedi la polizza) e riprende alle ore 24 del giorno di pagamento. Va comunque precisato che, se sono trascorsi meno di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate

di premio, previo pagamento delle rate insolute, il contratto può tornare in vigore. Se invece sono trascorsi più di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate di premio il contratto non è più valido per legge.

Cambiare compagnia per risparmiare - mi conviene veramente?

Dipende se riesci a trovare una copertura RC Auto a un prezzo più conveniente di quella che avevi prima purché le condizioni della polizza offerta siano le stesse o migliori, devi sempre valutare la convenienza complessiva dell'operazione. Per esempio, alcune compagnie includono in garanzia base determinate coperture che altre escludono (infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa, ecc...). Inoltre è importante valutare bene se c'è la possibilità di acquistare anche le altre garanzie per rischi diversi, prima fra tutte l'incendio e furto. I tassi e le garanzie che applicano le compagnie sono molto flessibili e sul costo totale della polizza alla fine incidono molto. Ci può essere una compagnia con un'elevata RC Auto ma con coperture da furto e incendio molto vantaggiose e viceversa. Fatevi fare un preventivo completo in modo da poter valutare bene l'offerta.

In caso di furto dell'auto, ho diritto al mantenimento della classe per un'altra autovettura?

Sì, se presenti la richiesta di subentro della nuova autovettura entro 60 mesi ed a patto che sia intestata al medesimo proprietario. Nel caso in cui, successivamente, la tua auto sia ritrovata, andrà assicurata nella classe di merito maturata alla data del furto.

Furto totale del veicolo, che cosa devo fare?

Comunicalo subito alla compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui hai prestato denuncia all'autorità stessa. La compagnia corrisponderà all'assicurato, il rateo di premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie Rischi Diversi, ad esclusione della garanzia furto (al netto di imposte ed oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di premio pagata. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), sei tenuto al pagamento del premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.

Se un ladro mi ruba la macchina e causa un incidente, chi paga?

In caso di furto dell'autovettura devi sporgere regolare denuncia alle autorità competenti e fornirne copia alla tua compagnia assicurativa. Dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata la denuncia all'autorità, sarà il Fondo Vittime della Strada che pagherà gli eventuali danni ai terzi senza rivalersi sull'assicurato.

COSA SI INTENDE PER...

Assicurazione obbligatoria R.C. Auto - Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all'assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).

Assicurazione furto - Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati.

Assicurazione incendio - Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio dei beni assicurati.

Assicurazione Kasko - Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.

Bonus / Malus - Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria R.C. Auto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall'assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che l'assicurato abbia o meno provocato sinistri.

Franchigia/Scoperto - Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

Massimale - Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile in quanto per

esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.

Premio - Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

Attestato di rischio - Nell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto è il documento consegnato all'assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l'altro, l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all'ultima tariffa CIP approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.



SEDE NAZIONALE

Via Piemonte 39a - 00187 ROMA
tel.06 4881891 - fax 06 4820227
www.mdc.it
info@mdc.it

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC), associazione di promozione sociale, è nato a Roma nel 1987, con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini consumatori, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite esperti.

E' riconosciuta quale associazione nazionale di consumatori e utenti ai sensi del Codice del Consumo e fa parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Consumer's Forum.

E' presente in 16 regioni con 65 sedi che offrono ai soci servizi di consulenza e assistenza per contratti, bollette, condominio, rapporti con la Pubblica Amministrazione, sicurezza alimentare, problemi con banche e assicurazioni.

Per contattare le nostre sedi: www.mdc.it